

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1846 del 11/04/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1902 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.Lgs n. 36/2003 e smi - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° SETTORE CON AMPLIAMENTO AL 10° SETTORE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E CONNESSA ATTIVITA' DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS DI DISCARICA PRESSO COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (DENOMINATO "COMPARTO KM 2,6") – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018;
- per l'attività accessoria, tecnicamente e funzionalmente connessa con l'attività principale IPPC di gestione della discarica oggetto dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018, di sperimentazione finalizzata al recupero (R3) mediante up-grading del biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per la produzione di biometano ad uso autotrazione, la stessa HERAmbiente SpA risulta altresì titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi* recante requisiti tecnici per le discariche di rifiuti che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, costituiscono riferimento ai fini dell'AIA fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui

competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-893 del 25/02/2019 recante modifica alla suddetta AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi per il convogliamento all'impianto sperimentale anche di una quota del biogas estratto da 5°-6° settore della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, al fine di ottenere in alimentazione all'impianto una corrente caratterizzata da un contenuto di metano e azoto allineato alle specifiche assunte in sede di dimensionamento, per cui resta da aggiornare l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale dell'impianto di sperimentazione con l'attività IPPC di gestione della discarica;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 presentata, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, da HERAmbiente SpA in data 19/12/2018 (ns. PGRA/2018/17973), i cui termini del procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi restavano sospesi sino all'espletamento della suddetta procedura di modifica dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi (ns. PG/2019/23667);

PRESO ATTO che:

- in data 27/02/2019 HERAmbiente SpA provvedeva alla messa in esercizio dell'impianto di sperimentazione finalizzata al recupero (R3) mediante up-grading del biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per la produzione di biometano ad uso autotrazione;
- sussiste la momentanea impossibilità da parte di HERAmbiente SpA di destinare il biometano ottenuto dall'impianto sperimentale allo specifico utilizzo individuato;
- ai fini dell'effettiva messa a regime dell'impianto sperimentale intesa come produzione del biometano con avvio allo specifico utilizzo, restano infatti da realizzare le relative infrastrutture di stoccaggio e distribuzione da parte di START Romagna SpA;

come comunicato da HERAmbiente in data 26/02/2019 (ns. PG/2019/33516) e successivamente chiarito in data 21/03/2018 (ns. PG/2019/46055);

RAVVISATA in proposito la necessità di chiarimenti/approfondimenti istruttori per cui, alla luce delle circostanze intervenute, si svolgeva in data 20/03/2019 anche un confronto tecnico con START Romagna SpA e il gestore stesso (ns. PG/2019/39828 del 12/03/2019);

VISTA altresì la documentazione integrativa alla suddetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs n.152/2006 e smi presentata da HERAmbiente SpA in data 28/03/2019 (ns. PG/2019/50963), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da questo SAC con nota ns. PG/2019/33807 del 01/03/2019;

CONSIDERATO che:

- alla luce dell'impraticabilità nell'attuale assetto impiantistico del recupero energetico del biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica, l'impianto di sperimentazione per la produzione di biometano si configurava come soluzione alternativa assunta nell'AIA in essere, con l'attesa riduzione del flusso di biogas da destinare alla termodistruzione in torcia afferente al punto di emissione E1;
- nelle more del completamento da parte di START Romagna SpA delle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione (previsto entro il 30/06/2019), viene destinato alla termodistruzione nella stessa torcia anche il biometano ottenuto dall'impianto sperimentale per cui, l'eventuale perdurare oltre le previsioni di tale condizione operativa, comporta l'improcrastinabile necessità di individuare adeguate misure di compensazione degli impatti sulla componente atmosfera, anche in termini di emissioni di gas serra;
- nel tempo è progressivamente diminuita la portata di biogas complessivamente estratto da 1°-2°-3° settore della discarica. Parimenti è diminuito il relativo contenuto di metano, attestandosi nel biennio 2018-2019 su un valore medio pari a circa il 27% (con valore minimo pari al 18 % registrato nel mese di giugno 2018 e valore massimo pari al 30% registrato nei mesi di settembre-ottobre 2018 e gennaio 2019);
- allo stato attuale il contenuto di metano e di azoto nel biogas estratto da 1°-2°-3° settore risultano, rispettivamente, inferiore al valore minimo (35%) e superiore al valore massimo (40%) assunti per il dimensionamento dell'impianto sperimentale di produzione biometano. I risultati della prima fase sperimentale mostrano come non sia possibile garantire con continuità la produzione di biometano trattando esclusivamente il biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica, a causa delle scarse caratteristiche quali-quantitative nonché della variabilità delle stesse nel tempo;

- al fine di ottenere una corrente di biogas in alimentazione all'impianto sperimentale caratterizzata da un contenuto di metano e azoto allineato alle specifiche assunte in sede di dimensionamento, HERAmbiente intende procedere nell'attività sperimentale utilizzando anche una quota del biogas estratto da 5°-6° settore della discarica per cui è da ricercare l'assetto operativo di marcia stabile in automatico dell'impianto sperimentale che massimizzi la valorizzazione del biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica e conseguentemente minimizzi, per quanto possibile, la quota residua destinata alla termodistruzione in torcia;
- l'avvio, seppur in parte, del biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica all'impianto sperimentale per la produzione di biometano rappresenta una forma di valorizzazione energetica, altrimenti impraticabile e comunque da preferirsi alla completa termodistruzione in torcia;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata istanza di rinnovo, in corso di istruttoria;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 per le parti interessate, in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale dell'attività IPPC di

gestione della discarica in oggetto con l'impianto di sperimentazione oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ai fini di un opportuno coordinamento dei provvedimenti autorizzativi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per la gestione delle diverse parti di discarica, anche per la fase successiva alla loro chiusura, il gestore è tenuto a prestare le garanzie finanziarie conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi relativamente alle garanzie finanziarie da prestare per la gestione operativa e post-operativa delle discariche;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il comparto di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6, in cui rientra l'installazione IPPC in oggetto, risulta registrato EMAS (n. IT-000879);

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione operativa e post-operativa delle diverse parti della discarica per rifiuti non pericolosi e connessa attività di recupero energetico del biogas nell'installazione in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004 soprarichiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4122 del 10/08/2018, per cui il gestore ha provveduto in proposito. Per le parti di discarica interessate dalla modifica in questione (1°-2°-3° settore, 5° settore, 6° settore), le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia dovranno pertanto essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la modifica comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 19/12/2018 (ns. PGRA/2018/17973), così come integrata in data 28/03/2019 (ns. PG/2019/50963) e sommariamente descritta nelle premesse, riguardante il convogliamento all'impianto sperimentale oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi anche di una quota del biogas estratto da 5°-6° settore della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, come MODIFICA

NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018, anche ai fini di un opportuno coordinamento dei provvedimenti autorizzativi;

2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'**attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° settore con ampliamento al 10° settore** (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e **connessa attività di recupero energetico del biogas di discarica** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento sito in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"), come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo le informazioni sulle attività accessorie all'installazione riportate nel **paragrafo A2.1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con le seguenti:

A2.1) Informazioni sull'installazione

[...omissis...]

Attività accessorie

Tecnicamente e funzionalmente connessa all'attività principale IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi, nella stessa installazione oggetto della presenta AIA è svolta anche l'attività accessoria di recupero energetico (R1) del biogas di discarica, in precedenza condotta da altro gestore (Biogas 2015 srl, ex ICQ Holding SpA), in due motori endotermici di potenza elettrica nominale pari a 836 kWe ciascuno (denominati Ravenna 2 e Ravenna 3) a servizio, rispettivamente, del 4° settore e del 5°-6°-7°-8°-10° settore della discarica.

È altresì previsto l'avvio e lo svolgimento da parte del gestore dell'attività accessoria di recupero energetico (R1) del biogas prodotto dal 9° settore della discarica, in due nuovi motori endotermici (denominati Ravenna 4a e Ravenna 4b) aventi potenza elettrica nominale complessivamente pari a 1.250 kWe.

È anche da considerare l'avvio e lo svolgimento da parte dello stesso gestore dell'attività di sperimentazione finalizzata al recupero (R3) mediante up-grading del biogas di discarica per la produzione di biometano ad uso autotrazione nell'impianto oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che, in quanto sperimentale, non rientra nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi ma è comunque attività tecnicamente e funzionalmente connessa con l'attività IPPC principale di gestione della discarica.

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 19/12/2018 (ns. PGRA/2018/17973), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 con versamento effettuato in data 13/12/2018 per un importo pari a € 250,00.

- 2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018, si prende atto dell'avvenuta messa in esercizio in data 27/02/2019 dell'impianto di sperimentazione finalizzata al recupero (R3) mediante up-grading del biogas di discarica per la produzione di biometano ad uso autotrazione oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, ai fini dell'effettiva messa a regime intesa come produzione del biometano e avvio allo specifico utilizzo, restano da completare le relative infrastrutture di stoccaggio e distribuzione da parte di START Romagna SpA, come comunicato da HERAmbiente in data

26/02/2019 (ns. PG/2019/33516) e successivamente chiarito in data 21/03/2018 (ns. PG/2019/46055).

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo le prescrizioni di cui ai punti **4), 7)** impartite al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

4. *Nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite per l'esercizio dell'impianto di sperimentazione oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, in condizioni ordinarie di funzionamento dell'impianto, il biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica è in via prioritaria e per quanto praticabile inviato al recupero mediante up-grading per la produzione di biometano ad uso autotrazione, restando destinata alla termodistruzione nella torcia afferente al punto di emissione **E1** la quota di biogas eccedente la potenzialità e/o il corretto funzionamento dell'impianto stesso, unitamente ai flussi di off-gas derivanti dal processo di up-grading del biogas di discarica, oltre all'eventuale biometano fuori specifica. È implementata apposita procedura che esplicita le modalità di gestione del biometano fuori specifica con indicazione dei criteri adottati per l'invio in torcia.*

*Fino all'effettiva messa a regime dell'impianto sperimentale intesa come produzione del biometano con avvio allo specifico utilizzo e comunque non oltre al **30/06/2019**, alla stessa torcia è altresì consentito il convogliamento del biometano ottenuto dal processo di up-grading del biogas di discarica.*

Tutti i flussi gassosi derivanti dall'impianto sperimentale (off-gas, biometano fuori specifica, ecc.) avviati alla termodistruzione in tale dispositivo devono essere misurati e registrati in maniera distinta, anche su supporto informatico, fermo restando quanto analogamente prescritto al successivo punto 15) per i quantitativi di biogas.

È fatta salva la possibilità di effettuare la campagna di prove di funzionamento dell'impianto sperimentale con l'invio esclusivo di flussi di biogas estratto da 5°-6° settore della discarica, destinando tutto il biogas estratto da 1°-2°-3° settore della stessa discarica alla termodistruzione in torcia, per un periodo di durata indicativamente pari a 5-10 giorni lavorativi.

[...omissis...]

- 7 *Il biogas estratto da 5°, 6°, 7°, 8°, 10° settore della discarica è di norma inviato a recupero energetico presso l'impianto per la produzione di energia elettrica denominato "Ravenna 3".*

Nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite per l'esercizio dell'impianto di sperimentazione oggetto di propria AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, in condizioni ordinarie di funzionamento dell'impianto, una quota di biogas estratto da 5°-6° settore della discarica è inviato al recupero mediante up-grading per la produzione di biometano ad uso autotrazione, in misura esclusivamente utile all'esercizio dell'impianto sperimentale nella configurazione ottimale alla massima valorizzazione della frazione di biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica stessa.

È fatta salva la possibilità di effettuare le due campagne di prove di funzionamento dell'impianto sperimentale con l'invio di flussi di biogas estratto da 5°-6° settore della discarica, per un periodo di durata indicativamente pari a complessivi 20-35 giorni lavorativi.

[...omissis...]

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate integrando i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con i seguenti:

Requisiti di notifica specifici

[...omissis...]

- *Il gestore è tenuto a comunicare, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, i periodi effettivi di svolgimento delle due campagne di prove di funzionamento dell'impianto sperimentale con l'invio di flussi di biogas estratto da 5°-6° settore della discarica.*

- 2.f) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** stabilito nell'AIA viene aggiornato per la matrice aria integrando le attività di monitoraggio sul biogas richieste nel sottoparagrafo dedicato del **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018 con la seguente:

Anche per il biogas estratto da 5°-6° settore della discarica sono specificati nel Report Annuale i quantitativi distinti per destinazione (sistemi di combustione/impianto di sperimentazione), correlati al funzionamento dell'impianto di sperimentazione finalizzata al recupero mediante up-grading del biogas di discarica per la produzione di biometano ad uso autotrazione.

3. Di stabilire che per i lotti funzionali costituiti da 1°-2°-3° settore, 5° settore, 6° settore della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione di tali parti di discarica possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4122 del 10/08/2018;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.